



**BIAGIO SAITTA**

## **SOCIETA' E POTERE NELLA SPAGNA VISIGOTICA**

### **❖ PROFILI DELL'ORDINAMENTO VISIGOTICO**

Nel momento in cui i Visigoti di Wallia (il regno di Wallia dura dal 415 al 419; del personaggio in questione ci racconta Paolo Orosio di Braga) ottennero di stanziarsi come foederati nell'Aquitania romana (fino al 507, con la battaglia di Vouillè), trovarono nelle province una società che obbediva ad un ordinamento giuridico diverso dal loro: non esisteva l'attaccamento personale e libero del singolo al re, ma uno Stato con il quale instauravano relazioni tramite rapporti politico – giuridici.

Una volta stabilitisi in Aquitania – stato territoriale indipendente con capitale Tolosa – i Visigoti sentirono la necessità di trovare un punto d'incontro tra modello barbarico e modello romano, al fine di creare un tipo di Stato in grado di promuovere l'unità tra i due popoli, tra Romania e Gothia (tentativo che prima di Vallia era stato tentato da Ataulfo, re dal 410 al 415).

Lo stato visigotico così non assumeva carattere patrimoniale, come quello merovingio, bensì poggiava su solide basi costituzionali, in virtù delle quali il sovrano non sottostava più al principio germanico della *fidelitas generalis*, ma non tendeva nemmeno a identificarsi con lo Stato, di cui si considerava solo il reggitore; a dimostrarlo sta il fatto che, tranne in casi eccezionali (ossia in caso di grandissimo prestigio del re, come nel caso di Liuva I che si fece affiancare e poi sostituire dal fratello Leovigildo), non veniva mai accettato dalla nobiltà il principio dell'elezione dinastica, a cui si preferiva sempre il principio della designazione assembleare: quella del popolo in armi prima, e quella dei nobili dell'Aula regia, in unione con i vescovi, dopo (l'elezione di faceva a Toledo o nella città dove il re era morto). Poteva aspirare all'elezione regia solo chi apparteneva alla nobiltà gota e, dopo Recaredo I, solo chi era cattolico e solo se giurava di essere uno strenuo combattente dell'eresia e un bravo garante di buon governo.



L'elezione regia era minuziosamente regolata dal vescovato: i Concili si erano infatti trasformati da consessi religiosi in assemblee di laici ed ecclesiastici, e avevano un peso enorme nell'elezione del re e nella gestione del potere. Ma i Concili non erano immuni dal groviglio di intrighi e corruzione che stava dietro ad ogni elezione regia, anzi!

Il ruolo del re era continuamente minato dalla fronda nobiliare, riottosa di fronte ad un ordinamento politico avulso dalla loro tradizione, e dal clero, sempre diretto a sollecitare il sovrano a concedere dignità a vescovadi di dubbia morale, per rafforzare la loro posizione politica. Si aggiunga che a volte pure l'elemento femminile era determinante nell'elezione di un re, come nel caso di Theudis (re dal 534 al 548) che grazie al denaro della moglie riuscì a crearsi una vasta clientela armata che gli consentì prima, di sostituire in veste di vicario il re Teodorico l'Amalo, e poi di regnare per conto suo.

In un clima di così alta corruzione, in cui non mancavano i regicidi, il popolo, veniva tenuto lontano dalla politica, facendolo così cadere in un profondo stato torpore la vita politica pubblica, che fu causa prima del decadimento dello stato visigotico.

I compiti del re riguardavano il comando dell'esercito, la legiferazione, il potere giuridico e la sorveglianza degli organi esecutivi ed amministrativi; una tale mole di poteri non deve trarre in inganno: qualsiasi decisione regia andava prima sottoposta al placet di nobili e vescovi, ossia ai Concili.

I funzionari e i servitori del re si riunivano nell'*Officium palatinum*, i nobili nell'*Aula regia*: la loro unione costituiva l'entourage del sovrano.

Tra *Officium* e *Aula* ci sono delle importanti differenze desunte dal sistema legislativo dell'epoca: era, ad esempio, vietato a chiunque fosse stato di origine servile di accedere sia agli uffici palatini sia all'aula regia, ma nel caso dell'ufficio palatino, tale disposizione non vigeva per i servi fiscali (Ervigio – concilio XIII). Quindi se esistevano casi di servi che svolgevano compiti nell'*Officium Palatinum*, nell'*Aula Regia* non esistevano concessioni di sorta, essendo destinata esclusivamente ai *nobilissimi viri*.

A tale superiorità formale non corrispondeva però un'altrettanta superiorità effettiva, essendo i membri dell'*Officium Palatinum* gli unici veri esecutori del potere regio, a differenza dei signori dell'aula regia, anch'essi consiglieri ma assolutamente ininfluenti dal punto di vista esecutivo.



L'ordinamento territoriale visigoto rispecchiava il precedente romano: le province erano affidate ad un *dux* o *rector provinciae*, eletto dal re e scelto tra gli ufficiali regi.

Altra carica importante era quella del *comes* (che nella scala gerarchica fissata da Recesvinto, occupava il secondo posto, proprio dopo il *dux*) che svolgeva il suo esercizio su estensioni territoriali meno grandi delle province. Un *comes* importante è il *comes civitatis*, responsabile delle *civitas* e che nel codice di Eurico (466 – 484) risulta già investito di competenze nel campo successorio.

Nel breviario di Alarico (506) si parla di un *iudex*, che svolge il suo compito assieme alla curia e a volte in posizione di superiorità rispetto ai curiali. È possibile che questi *iudices civitatis*, se facenti parte della comitiva del re, prendessero il nome di *comites civitatis*.

Subordinato al *comes* troviamo il *vicarius*, una sorta di supplente del *comes*.

Poi troviamo il *comes patrimonii*, che si occupava della gestione del patrimonio privato del sovrano e degli uffici fiscali, prima che la carica passasse al *comes cubiculariorum*.

Troviamo poi dei funzionari minori assurti man mano alla dignità di funzionari.

I *villici*, che esercitavano le loro funzioni sulle proprietà regie e i distretti rurali e che avevano anche compiti fiscali.

Tra le figure responsabili del controllo dei municipia, istituzione che ai tempi del Breviario ancora resiste, troviamo il *curator* e il *defensor civitatis*. Del primo non troviamo traccia nelle *leges Visigothorum*, poiché probabilmente il suo ruolo è andato scomparendo; del secondo ci si può limitare a ipotizzare che abbia perso le sue antiche responsabilità giudiziarie e poliziesche, soverchiato dal ruolo del *comes civitatis*.

Tra i funzionari troviamo anche il *thiuphadus* (*thiupha*= mille uomini) o *millenarius* (capo di mille uomini) investito del potere militare e che svolgeva anche funzioni di giurisdizione criminale, civile e fiscale.

Troviamo anche i *saiones*, braccia dei *comites* o dei *iudices*.



Infine i vescovi, che esercitavano un notevole potere, specie dopo la conversione di Recaredo. Pur accarezzando sin dalla caduta dell'Impero d'Occidente, il proposito di elevarsi a responsabili della parte romana del regno visigoto, non riuscirono mai a concretizzare tale idea, specie durante la monarchia ariana.

Con la monarchia cattolica poterono intervenire nella nomina dei numerarii e dei defensores e partecipare alle assemblee che legiferavano sui carichi tributari.

Dopo Chindasvinto e Recesvinto furono anche investiti di competenze giudiziarie ma non bastò a emendarli dal potere centrale, onnipresente e deciso a prevaricare sulle antiche istituzioni cittadine.



## ❖ TERRITORIO, UOMO E SOCIETA'

### LO STANZIAMENTO

L'invasione visigota dei territori dell'Impero romano non assunse la forma dell'insediamento sporadico di vari gruppi, bensì quella del trapianto di un intero popolo, che in quanto tale reclamava delle garanzie quali abitazioni e possedimenti utili al loro sostentamento. Tale trapianto avvenne all'insegna dell'*hospitalitas* romana: ai visigoti veniva concesso di stabilirsi sul territorio, in cambio del servizio militare. La donazione territoriale fu stabilita nella quota di 2 a 1 per i goti (così come testimonia il frammento 277 del codice di Eurico); il processo si sviluppò in maniera indolore grazie all'ampia disponibilità fondiaria generata dalla precedente crisi economica. L'*hospitalitas* risparmiò alla popolazione romana una altrimenti inevitabile serie di invasioni violente che li avrebbe privati anche della rimanente terza parte.

È stato ipotizzato che la divisione fondiaria del 2 a 1 non riguardasse il latifondo in sé, quanto i prodotti che esso produceva: due terzi dei prodotti erano destinati ai visigoti, anche se il latifondo rimaneva completamente in mani romane. È una tesi che è stata ampiamente invalidata dalle *Leges Antiquae* (inizi del V secolo), che recitano chiaramente di casi di controversie in materia di disciplina della proprietà.

Non si può addurre come prova nemmeno l'ipotetica ripulsa dei barbari per il lavoro dei campi, tesi smentita dalle fonti coeve allo stanziamento gotico e dalle nostre conoscenze dei popoli in questione prima delle migrazioni.

Il rapporto tra goti e romani si costruì all'insegna della reciproca tolleranza: il re goto Teoderico II ad esempio aveva apprezzato sin da giovanissimo il sistema legislativo romano e i poemi virgiliani, appresi da Eparchio Avito, allora *magister militum* della Gallia e promessa dell'aristocrazia romana, che vedeva in lui l'uomo ideale per riprendere le redini dell'Impero d'Occidente.



Anche Sidonio Apollinare, prima del manifestarsi dell'imperialismo di Eurico, aveva avuto proficui rapporti con Teoderico II, di cui apprezzava la tolleranza e la giustizia; e non poteva fare a meno di lodare lo stesso Eurico, così diverso dal suo predecessore: nonostante la scarsa tolleranza religiosa e la rottura con il foedus romano, gli ambasciatori di svariati paesi si inchinavano a lui senza esitazioni.

La divisione fondiaria del 2 a 1 riguardava discrezionalmente ogni singolo fondo romano, cosa che favorì l'avvicinamento tra goti e romani, utile specialmente quando si tentò di superare i vecchi ordinamenti giurisprudenziali basati sulla personalità del diritto, per passare a ordinamenti di tipo territoriale. Questo avvicinamento fisico favorì anche il superamento delle barriere razziali, l'annullamento della supposta superiorità gota sui romani e la diffusione del cattolicesimo (una volta che Recaredo fu al trono).



## I LAVORATORI DELLA TERRA E LO SFRUTTAMENTO AGRICOLO

La divisione fondiaria iniziò nel 418, e costituì la base di tutta l'organizzazione dei regni di Tolosa e Toledo; in effetti lo stanziamento dei goti nei latifondi, che utilizzavano sia come abitazioni che come terreno agricolo, rese produttive zone che altrimenti non si sarebbero mai riprese, data la mancanza di manodopera.

Se il terreno era molto vasto, il proprietario lo dava spesso in concessione a dei lavoratori, chiamati *tributarii* e *acconmendati*, che vivevano all'interno del fondo e che pagavano annualmente con un decimo dei prodotti coltivati (*leges Antiquae*).

In alternativa alcune parti erano affidate a dei lavoratori precari, assunti tramite contratto.

Su un piano relativamente inferiore stavano i coltivatori liberi, che vivevano nei villaggi rurali e bonificavano terreni fino ad allora improduttivi.

Isidoro di Siviglia (nelle *Etymologiae*) dà parecchie testimonianze a proposito delle tecniche di sfruttamento agricolo del tempo: la terra, lasciata a maggese nudo ad anni alterni, veniva dissodata con aratro, zappa e vanga, poi concimata e sarchiata.

Tecniche progredite erano quelle che riguardavano la produzione del vino, dell'olio e quelle riguardanti la potatura degli alberi da frutta; il governo visigotico emanava normative riguardanti l'utilizzo dei mulini e dei corsi d'acqua e regolava l'impiego dei terreni a pascolo; pesca fluviale e caccia erano ugualmente diffuse.

In generale lo Stato, cosciente dei continui soprusi subiti dai contadini, si preoccupava di tutelarne gli interessi, conscio del fatto che un contadino vessato è un cattivo contribuente.



## COMMERCianti, ARTIGIANI E LORO ATTIVITA'

La situazione rurale era tanto florida quanto disastrosa era quella urbana. I centri urbani ebbero una importanza economica molto ristretta, vista la rarefazione demografica, la precarietà delle vie di comunicazione e il languire del commercio interno. Si tentò di migliorare la rete viaria e fluviale ma con scarsi risultati. Tale situazione di depressione favorì lo sviluppo della pratica usuraria, che riguardava anche i generi annonari, e che decretò l'inizio della pratica pignorativa.

Il bilancio dell'attività artigianale era invece positivo: i goti si dilettaavano nell'oreficeria e nella produzione monetaria, oltre ai lavorati in ceramica e ferro e alla tessitura. Tutto ciò però non portò alla nascita di associazioni corporative anche se una lettera da Teoderico il grande alludeva all'organizzazione dei *monetarii*.

Appare certa anche la pratica estrattiva dei minerali, che si esplicava o tramite l'utilizzo dei condannati ai lavori forzati o tramite la concessione a privati, ma nulla si sa delle tecniche estrattive utilizzate.

Notevole ma non fondamentale era il commercio con l'estero: Toledo importava articoli di lusso ed esportava in Gallia, Italia e Oriente cereali, olio, vino, aceto e miele.

Il commercio era esercitato in particolare da orientali e giudei, raramente da Visigoti e Romani. I mercanti avevano una loro organizzazione ma non una vera e propria corporazione.

Gregorio di Tours ci parla di una nave che partita dalla Spagna, giunse a Marsiglia recando con sé i germi di una forte pestilenza.

Eventuali controversie di natura commerciale erano risolte dai *telonarii*, giudici speciali che si occupavano dell'esazione dell'imposta doganale (teloneum).

Non esisteva il diritto di restituzione: se il mercante aveva pagato il valore venale della merce non aveva il dovere di restituire la merce in caso di protesta da parte del proprietario.



## LA POLITICA MONETARIA

E' opinione diffusa che il sistema economico dell'Impero si sia mosso sempre nell'ottica dell'economia monetaria, e che tale ottica sia rimasta nei regni germanici, visigotico incluso.

In particolare durante la dominazione visigotico si rimase nell'area del *solidus aureus*, e si coniarono monete d'oro, chiamate *solidi* e *tremisses*, seguendo, almeno in un primo momento, il sistema metrico romano. Non si utilizzarono monete d'argento e bronzo, dato che già da tempo abbondavano sul mercato.

La riforma metrica iniziò con Leovigildo, che iniziò a coniare monete col suo nome, del peso di 1,5 g.

Il conio era affidato ai *monetarii* e i falsari erano duramente puniti.

In denaro avvenivano le vendite, le composizioni giudiziarie e le pene per chi non faceva rispettare le leggi o per chi si arrogava il diritto di giudicare senza averne l'autorità, almeno in ambito urbano.

In ambito rurale si continuavano ad utilizzare i pagamenti in natura, poiché le monete in quel contesto erano poco utili, essendo i vici autosufficienti.



## LA CONDIZIONE DELLE PERSONE

La politica unificatrice promulgata da Leovigildo, Recaredo e Recesvinto non abbatté la tradizionale distinzione tra liberi e schiavi e la società rimane comunque classificata prevalentemente in base alla ricchezza.

I Goti conquistatori occupavano il posto più alto nella gerarchia dei liberi, assieme ai vescovi e agli alti nobili romani, che dovevano la loro posizione elevata non agli antichi fasti familiari ma alla loro grande ricchezza e alle loro prerogative in maniera di gestione del potere. Goti e Romani quindi facevano entrambi parte del gruppo egemone.

La ricchezza era il termine di discriminazione, e a testimonianza di tale teoria è il fatto che la pena umiliante della frusta poteva colpire anch'essi quando non in grado di assolvere pecuniariamente al loro reato.

I liberi non nobili, accomunati dal giuramento di fedeltà al sovrano, si distinguevano in liberi autonomi e liberi dipendenti. Il termine di discriminazione rimaneva sempre la ricchezza: se economicamente autosufficienti erano liberi indipendenti, altrimenti erano costretti a ricorrere alla subordinazione di un potente.

I liberi non nobili avevano facoltà di testimoniare e di vendere.

Tra gli *ingenui* (=liberi) economicamente indipendenti troviamo i commercianti, gli artigiani e tutti quei *possessores* non costretti, per difendersi dalle angherie fiscali, a ricorrere al patrocinio dei potenti.

Tra quelli economicamente dipendenti, costretti a ricorrere alla difesa dei potenti, troviamo i *buccellarii*, a cui era concesso di emendarsi dal proprio protettore, previa restituzione dei benefici, per mettersi sotto la protezione di un altro. Questi *ingenui* costituivano la ricchezza dei potenti, che si avvalevano anche dell'aiuto dei *saiones*, compensati con uno stipendio regolare.



In condizione sensibilmente diverse si trovavano altre due categorie di *ingenui*: i curiali e i Giudei.

I curiali facevano il loro ingresso in curia all'età di diciotto anni e potevano uscirne solo se avevano tredici figli; sui curiali gravavano pesanti responsabilità in materia fiscale. La tendenza anticorporativa dei Visigoti farà sì che questa figura scompaia ben presto, come testimoniano i *Fragmenta Gaudenziana*.

La posizione dei secondi si fece veramente difficile al momento della conversione al cattolicesimo di Recaredo. Fino ad allora, pur non godendo della protezione legale riservata agli altri cittadini, i giudei avevano conservato una propria giurisdizione in materia religiosa.

Con Sisebuto la situazione si fece rovente, decretando l'immediato rilascio dei servi e liberti cristiani posseduti da Giudei e ordinando il battesimo obbligatorio.

Costoro erano pure ritenuti inadatti all'educazione puerile e i figli venivano allontanati da casa da piccoli per essere affidati ad una conveniente educazione cristiana in ambienti di comprovata ortodossia.

Chintila e poi Recesvinto emanarono un placito che vietava la celebrazione di riti e feste giudaiche e che prevedeva che la punizione per i trasgressori fosse eseguita per mano degli stessi compagni di credo.

Il re Ervigio, assistito dal feroce vescovo Giuliano, arrivò addirittura a condannare i Giudei al taglio dei genitali se uomini, e a quello del naso, se donne! Giuliano, di origine ebraica, volle così dimostrare senza ombra di dubbi, la sua fedeltà al re cattolico.

Egica adottò invece una soluzione più sottile, concedendo l'esenzione dalla "tassa giudaica" a tutti i giudei che si fossero convertiti al cristianesimo. Varò inoltre una legge che vietava l'accesso ai giudei al porto commerciale, e negli ultimi anni di regno, dopo una rivolta, impose la dispersione degli ebrei spagnoli e l'allontanamento dei figli dai genitori, a partire dal settimo anno di età.



La legge che trovava comunque più rigida esecuzione era quella della confisca; tranne l'eclatante caso di Giuliano di Toledo, si tendeva ad avere sempre una certa discrezionalità nella somministrazione delle pene.

Non era la fede a guidare i re visigoti, ma sapendo che la religione era *instrumentum regni*, ma il vero potere era insito nella potenza economica e quando una forza sociale tendeva a incrinare la stabilità economica del regno, fosse stata laica o religiosa, essa veniva schiacciata, come nel caso dei Giudei, economicamente prosperi.

Si poteva venire retrocessi dalla classe dei liberi a quella dei servi quando non in grado di assolvere pecuniariamente al reato, e spesso i liberi, spinti dal bisogno, si assoggettavano volontariamente allo stato servile tramite *obnoxio* (= sottomissione) per poi, eventualmente, affrancarsi una volta in grado di restituire il prezzo ricevuto per il suo "acquisto". L'affrancamento di solito avveniva secondo il modello romano cioè o per atto testamentario o a prescindere dalla volontà del padrone, per precise disposizioni legislative.

Tra *ingenui* e *servi* stavano i *liberti* a cui era vietato contrarre matrimonio con liberi e testimoniare nei processi; in caso di offesa ricevano inoltre una indennità pecuniaria minore di quella riservata agli *ingenui*.

All'ultimo posto stavano i *servi*, assolutamente equiparati ad un qualsiasi bene di consumo, e come tali scambiati e venduti come una qualsiasi merce. La loro ammissione nelle file dell'esercito non fece altro che aggravare le loro condizioni.

Una sorta di schiavo era il *colono*, legato al latifondo in cui lavorava e invendibile senza di esso. Si diventava coloni dalla nascita o per *obnoxio*.

Il *precario* era colui che vendeva il proprio terreno e lo riottenne solo una volta fatto atto di *commendatio*, cioè atto incondizionato di soggezione all'acquirente del terreno.



## LA FAMIGLIA

Fondamento della famiglia visigotica era il matrimonio, che si articolava nella *petitio*, nella *disponsatio* e nelle *nuptiae* vere e proprie. La *disponsatio* era molto importante poiché attraverso l'offerta dell'anello si creavano i primi obblighi legali cui nessuno dei due poteva sottrarsi.

Il marito dava alla moglie una dote, in assenza della quale, almeno dopo Ervigio, non si riconosceva validità alle nozze.

Furono vietati i matrimoni tra liberi e schiavi, tra liberi e liberti, tra cristiani ed eretici o pagani, tra cristiani e giudei e quelli in cui una delle due parti, o entrambe, erano votate a Dio.

Sicuramente dopo Eurico furono abolite le norme che vietavano i matrimoni tra Germani e Romani, istituite nel 370 da Valentiniano.

L'adulterio era punito duramente e il divorzio veniva consentito solo se consensuale o per gravi motivi: adulterio, sodomia, sfruttamento della prostituzione.

L'aborto veniva scoraggiato, anche se si distingueva tra *infans formatus* e *infans informatus*. In un secondo momento l'aborto fu duramente punito, tramite morte o accecamento.

Il plagio, la vendita o la donazione dei figli, nonché l'uso disonesto che i genitori potevano fare del corpo delle figlie, erano duramente condannate.

In nessun caso le colpe dei padri potevano ricadere sui figli incolpevoli.

Si tutelava il diritto successorio dei figli, senza distinzioni di sesso. Le femmine partecipavano in eguale misura dei maschi nell'ereditamento di beni. Non era consentito diseredare i figli o pregiudicare i loro diritti patrimoniali se non per colpe gravissime. Le donne quindi, in presenza di figli o di nipoti, non potevano usare che  $\frac{1}{4}$  della loro dote e  $\frac{1}{5}$  dei beni extra dote che il marito le aveva lasciato. Il resto era da



destinare i figli e ai nipoti. Se la madre si risposava, il patrigno assumeva la tutela dei figli. Gli eventuali tutori avevano precisi obblighi onde evitare lo sfruttamento dei tutelati.



## ❖ LA LEGGE, I GIUDICI E L'ATTIVITA' GIUDIZIARIA

Dopo lo stanziamento visigotico nei territori romani, è certo che i Romani continuarono a reggersi con le proprie leggi e i Goti, forse fino ad Eurico, con le loro tradizioni. Vigeva dunque il cosiddetto principio della personalità del diritto. Dopo il 505 Alarico II stabilì di redigere per la popolazione romana il *Breviarium*, compilazione di diritto romano tratto in prevalenza dal codice teodosiano.

Non è dato sapere fino a quando rimase in vigore il principio giurisprudenziale prima citato: forse fino all'epoca del *Codex revisus* di Leovigildo, forse oltre lo stesso Recaredo, fino a Chindasvinto, o in definitiva fino al *Liber iudiciorum* di Recesvinto.

Alcuni studiosi, supponendo la mancanza di dati relativi ad una legislazione differenziata per Goti e Romani, hanno supposto che il principio della territorialità del diritto vigesse sin dal Codice di Eurico.

In ogni caso è indubbio che i re visigoti avessero una grandissima considerazione della legge, vista come rimedio salutare, fonte di disciplina e maestra di virtù. Tramite l'azione legislativa, i più deboli trovavano un freno ai soprusi e motivo di benessere. La legge valeva per tutti, Goti e Romani, di qualsiasi etnia, religione, stato sociale e livello economico e non doveva cedere a prevaricazioni particolaristiche, nata per servire gli interessi comuni.

Le leggi erano sempre chiare, onde evitare possibilità di confusione e di interpretazioni erranee, e la giustizia doveva dare certezze concrete: i visigoti superarono anche il principio romano del *nullum crimen sine lege*, condannando a prescindere dalle clausole delle leggi, qualsiasi azione oggettivamente ingiusta, varando leggi apposite.

Anche se l'ultima parola spettava al sovrano, egli non era, almeno teoricamente, al di sopra della legge, anzi, era il più sottoposto alla medesima; i giudici, d'altro canto, erano protetti da norme che li esentavano da qualsiasi responsabilità quando la sentenza era stata pilotata dal sovrano, ma allo stesso tempo erano controllati dai vescovi che impedivano comunque il patrocinio dei processi da parte dei potenti.



Pur escluso, come nella legislazione romana, il principio secondo il quale ci si poteva appellare all'ignoranza della legge, era considerato comunque irrinunciabile l'esercizio della clemenza, onde evitare che la legge assumesse le forme sgradite del giustizialismo statale.

Nonostante tutto, la macchina giudiziaria visigotica non era perfetta. Abusi da parte dei potenti non erano rari, specialmente quando scoppiavano lotte intestine tra vecchia e nuova nobiltà. Molti uomini, vittime di confessioni estorte e di processi pilotati, finivano per perdere gli uffici e le dignità palatine per i maneggi di uomini più potenti. Per evitare ciò fu emanato un decreto che prevedeva la non condanna di un membro dell'ordine palatino o del clero, per iniziativa del re o di altro potente, se prima non fosse stato giudicato da un consesso di nobili e di vescovi. Il principio fu poi esteso a tutti gli uomini *ingenui* che lavoravano nel *palatium*.



## ❖ IL FISCO

Il primo problema da affrontare in materia fiscale è la sottomissione o meno dei Visigoti agli oneri tributari, perplessità dovute alla mancanza di fonti e alla ambiguità delle poche ritrovate in materia.

Una prima, proveniente dalle *Leges Antiquae*, sembra voler dirimere più questioni relative a locazioni di lotti, piuttosto che questioni relative a evasioni fiscali. Il Gaupp ha ritenuto la legge come un indizio certo dell'obbligo fiscale cui erano assoggettati i Goti; lo Zeumer ha visto invece l'obbligo per il goto che avesse usurpato la terza parte del romano, cedendola ad un fittavolo, di restituirla al legittimo proprietario unitamente alle parcelle percepite dall'affitto abusivo; Alvaro d'Ors invece vi ha visto l'obbligo per i coloni di non opporsi alla restituzione al romano della terza parte fondiaria, continuando a versare ad esso ciò che prima versavano all'abusivo proprietario.

Una seconda, proveniente dalle *Leges Antiquae*, sancisce forse l'esenzione tributaria dei goti, in quanto vi si legge l'obbligo del goto a restituire la terza parte usurpata al romano in modo tale da mettere lo stato in condizione di esigere il pagamento della tassa fondiaria. Ma forse la legge vuole dire che il Romano ha diritto a riprendersi la terza parte a condizione che paghi le tasse come faceva il Goto.

I visigoti ebbero una pratica costante della tutela del fisco; ad esempio toglievano il diritto all'eredità di un fondo rustico, nel caso in cui l'erede non avesse inteso pagare la tassa che pesava su di esso.

Sembra che gli unici ad essere totalmente esenti dalle tasse fossero i dignitari del palazzo, a meno che non si fossero macchiati di delitti molto gravi; in quel caso avrebbero perso la dignità palatina e sarebbero stati sottoposti all'esazione fiscale.

Non sembra confermabile nemmeno l'ipotesi che sostiene il dovere del servizio militare per i goti e quello dei versamenti fiscali per i romani; già il Codice di Alarico faceva riferimento a romani che militavano nell'esercito goto.



Possiamo concludere che, se vi fu una esenzione totale dei Goti dal pagamento fiscale, essa fu comunque ristretta ai primi anni della dominazione, originata, più che da motivi di privilegio, dalla necessità di rimettere in piedi l'apparato burocratico e finanziario che inevitabilmente si era inceppato per i rivolgimenti creati dalla conquista gota. Non è comunque da escludere che in questi anni di transizione anche i Romani abbiano goduto di un certo respiro.

L'amministrazione visigota ricalcava in toto quella romana, non potendo, o non volendo fare nulla per rimettere ordine nei meccanismi fiscali.

Le curie vennero tenute in vita, assieme agli *exactores* e ai *susceptores*, eletti annualmente tra i decurioni, e ai *tabularii* (=notai), eletti tra persone libere.

Col decadimento della curia, il *comes patrimonii* assunse le funzioni che erano state in epoca imperiale del *comes sacrarum largitionum* e del *comes rei privatae*.

Dal *comes patrimonii* dipendevano, in materia di tributi urbani, i *numerarii*, che avevano perso la funzione di contabili per abbracciare quella degli esattori; essi si servivano della collaborazione degli *exactores*, dei *susceptores* e dei *compulsores*.

In materia di esazione rurale e in materia di tutela dei beni della corona, il *comes patrimonii* si avvaleva di figure quali i *villici*, gli *actores* e i *procuratores dominici*.

I beni della corona successivamente passarono dal *comes patrimonii* al *comes cubiculariorum*.

I proventi del fisco finivano nelle casse dell'erario statale e nel patrimonio privato del sovrano. Al primo erano destinate le risorse delle imposte dirette (soprattutto quelle fondiarie, assolvibili in tre rate annuali e il cui prezzo veniva stabilito da riunioni annuali), indirette, i monopoli e i vari tipi di *munera*; al secondo il frutto delle confische dei condannati e le tasse provenienti dalle proprietà regie.



Il fisco latifondario era molto severo: la tassa veniva attuata sul terreno, quindi i proprietari successivi erano tenuti a versare il tributo; chi non voleva veniva privato del terreno, che andava a finire nelle proprietà regie, o veniva messo all'asta dall'exactor.

Il pagamento fondiario avveniva sia tramite denaro che in natura, anche se si preferiva la prima soluzione.

I prezzi erano fissati da una speciale tabella, che prevedeva prezzi davvero salati: 14 siliquae a modio di frumento, davvero tanto considerato che in tempi di forte crisi il frumento non superava generalmente le 2 siliquae e mezzo per modio!

Onde evitare abusi da parte degli esattori, il contribuente aveva il diritto di esigere una ricevuta, la *securitas*, di effettuato pagamento, ma ciò non valse a frenare la violenza degli esattori.

In alcuni casi si faceva ricorso al condono fiscale, come quello di Ervigio del 683, quando la pressione fiscale era talmente forte da indebitare irrimediabilmente i contribuenti.

Una tassa speciale colpiva gli ebrei, da cui potevano scampare solo coloro i quali si convertivano all'ortodossia cristiana.

Altre tasse erano la *solutio auraria*, che colpiva i profitti di chi svolgeva attività commerciali, il *teloneum*, la tassa di dogana (aliquota al 5%), e quella gravante sullo sfruttamento dei giacimenti minerari.

Il tesoro privato del sovrano distingueva i beni della corona, da destinare all'elevazione del regno, ai beni personali, di cui il re poteva disporre come meglio credeva; la distinzione era continuamente ribadita.

Tra i beni della corona particolare importanza aveva l'*ager publicus*, dato di solito in enfiteusi ad un dux; proprio sull'*ager publicus* gravava il carico dell'annona, necessario al mantenimento dell'esercito.

Appartenevano al patrimonio privato del re i beni derivanti dalle confische ai condannati e dalle pene pecuniarie in genere.



Nei procedimenti giudiziari gravavano sulle parti in causa le somme da destinare ai giudici, ai saioni, nonché il cosiddetto *catenaticum*, la tassa necessaria a pagare le guardie.

La confisca fu utilizzata soprattutto nei confronti degli Ebrei, della nobiltà e dell'alto clero, i cui proventi finivano nel patrimonio personale del re, che proprio per questo, spesso e volentieri si lasciava prendere la mano.

I sovrani avevano anche diritto di battere moneta, anche se il conio delle monete sfuggiva spesso al controllo regio, e per questo furono varate norme che colpivano i falsari, considerati rei di lesa maestà.

L'istituto dell'immunità, abbiamo detto, riguardava in maniera totale i membri del *palatium*; immunità parziali (esclusa la fondamentale tassa fondiaria) erano concesse alla Chiesa e ai suoi dipendenti.

I sovrani concedevano spesso terre ai *duces* e ai *comites*, e in generale ai loro *fideles*, terre che venivano immunizzate dall'influenza regia, approfittando i possessori delle loro competenze in campo amministrativo e militare. Erano i sintomi della disgregazione del potere centrale e del prefigurarsi di una società di tipo feudale.